

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 7 Giugno 2010

INFORMATIVA N. 4-2010: ELENCHI CLIENTI FORNITORI BLACK LIST

Con la conversione del D.L. n. 40/2010 sono state confermate le misure volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali.

In particolare, a partire dal 1 LUGLIO 2010 è confermato l'obbligo per imprese e professionisti di COMUNICARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE E RICEVUTE nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetta "BLACK LIST".

La comunicazione va presentata con periodicità:

- **TRIMESTRALE** da parte dei soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000 di operazioni in black list;
- **MENSILE** da parte degli altri soggetti, ossia di coloro che hanno superato il limite di 50.000 euro.

Considerato che l'adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione, da parte dei soggetti con obbligo mensile dovrà essere effettuata entro il 31.8.2010.

In caso di mancata comunicazione delle predette operazioni ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da euro 516 a euro 4.130.

RACCOMANDIAMO PERTANTO AI CLIENTI DI FARCI PERVENIRE TEMPESTIVAMENTE, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SCAMBI DI BENI E DI SERVIZI CON I PAESI BLACK LIST.

In particolare facciamo notare che tra i Paesi "black list" sono compresi anche paesi come:

SVIZZERA

LUSSEMBURGO

HONG KONG

CIPRO

LIECHTENSTEIN

SAN MARINO

ANDORRA

Specifichiamo che sono richiesti i seguenti dati:

- numero di **codice fiscale** attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato "altro codice identificativo";
- se il soggetto estero è una persona fisica: **ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata**
- se il soggetto estero non è una persona fisica: **denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato**

La Tabella dei Paesi inseriti in "black list" è la seguente:

Alderney	Jersey - Isole del Canale
Andorra	Kenia
Angola	Kiribati - ex Isole Gilbert
Anguilla	Libano
Antigua	Liberia
Antille Olandesi	Liechtenstein
Aruba	Lussemburgo
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Barhein	Malta
Belize	Mauritius
Bermuda	Monaco
Brunei	Montserrat
Cipro	Nauru
Corea del Sud	Niue
Costarica	Nuova Caledonia
Dominica	Oman
Ecuador	Panama
Emirati Arabi Uniti	Polinesia francese
Filippine	Portorico
Giamaica	Saint Kitts e Nevis
Gibilterra	Saint Lucia
Gibuti (ex Afar e Issas)	Saint Vincent e Grenadine
Grenada	Salomone
Guatemala	Samoa
Guernsey - Isole del Canale	San Marino
Herm - Isole del Canale	Sant'Elena
Hong Kong	Sark (Isole del Canale)
Isola di Man	Seychelles
Isole Cayman	Singapore
Isole Cook	Svizzera
Isole Marshall	Taiwan
Isole Turks e Caicos	Tonga
Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini statunitensi	Uruguay
	Vanuatu

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina